

all. b) al n. 4.382/1.401 di rep.

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -SCOPI

Art. 1

E' costituito in Bologna un Consorzio tra Imprese denominato

"EUROAGRI"

Il Consorzio svolge attività con i terzi ai sensi dell'art. 2612 del codice civile ed è regolato dalle norme di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile e dalle disposizioni qui di seguito contemplate.

Art. 2

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2030 (duemilatrenta).

Con il consenso di tutti i consorziati e negli altri casi espressamente previsti dalla legge il Consorzio può essere sciolto anche prima della sua scadenza.

Tale termine potrà essere prorogato una o più volte con delibera dell'assemblea vincolando, tuttavia, soltanto le Imprese associate che ne avranno approvato le rispettive proroghe.

Art. 3

Il Consorzio, senza attività lucrativa, ha per scopi sociali

a) la realizzazione di attività promozionali finalizzate alla diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese consorziate, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;

b) l'organizzazione e la realizzazione di attività a supporto della presenza delle imprese consorziate nei mercati internazionali, anche attraverso attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, attività relative alla qualità, alla tutela ed all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati;

c) la promozione di ogni iniziativa atta a ridurre i costi che i consorziati sostengono nello svolgimento delle loro attività, anche provvedendo all'uopo ad acquisti collettivi, diretti o in convenzione, di materiali o attrezzature.

Per il conseguimento dello scopo consortile il Consorzio può operando in nome e per conto delle imprese associate o in nome proprio e per conto delle imprese associate o in nome e per conto proprio:

a) organizzare e curare programmi promozionali, espletare studi e ricerche di mercato, realizzare cataloghi, predisporre esposizioni dei prodotti dei Consorziati;

b) raccogliere e diffondere tra le Imprese consorziate informazioni e notizie sui mercati e sulla clientela estera;

c) commercializzare in nome proprio i prodotti dei Consorziati;

d) prestare consulenza ed assistenza tecnica e commerciale all'esportazione;

e) partecipare ad enti e società nazionali ed estere aventi scopi ed attività connesse a quelle del Consorzio;

f) coordinare l'attività delle Imprese associate e disciplinare la concorrenza reciproca.

g) Stringere alleanze e stipulare contratti di rete con altre imprese non consorziate ai sensi dell'art. 3, comma 4 - ter e seguenti del DL 10.02.2009 n. 5 convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.

Qualora esigenze di mercato o di economicità dell'attività lo richiedano, il consorzio potrà, per il raggiungimento dello scopo consortile, svolgere servizi o forniture anche ad imprese non consorziate.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e/o utili al conseguimento dello scopo consortile od a questo strumentali ed accessori.

TITOLO II DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 4

Possono associarsi al Consorzio le Imprese artigiane nonchè le piccole e medie imprese industriali operanti nella produzione di macchinari per l'agricoltura, di loro componenti o parti di ricambio ed, in genere, nel settore della produzione di attrezzature ad uso agricolo. Possono associarsi al Consorzio, altresì, le imprese sopracitate che operino nei settori della produzione di prodotti, attrezzature e macchinari affini o complementari a quelli espressamente indicati allo comma, nonchè ogni altro prodotto ed articolo affine o complementare a quelli espressamente sopracitati.

Art. 5

Il domicilio delle Imprese associate, per quanto riguarda i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal Libro dei soci. Le Imprese associate sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni della loro sede legale ed amministrativa durante la vigenza del rapporto consortile nonchè ogni ulteriore variazione dei dati salienti comunicati contestualmente alla domanda di ammissione a socio del Consorzio (es. ragione sociale, dimensione aziendale, dati di contatto, etc.).

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso, semprechè i medesimi l'abbiano comunicato al consorzio, anche indirizzo della casella di posta elettronica certificata dell'impresa o dell'ente o telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei consorziati, si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche e alla sede sociale e/o legale per le società e gli enti.

Art. 6

Le nuove Imprese che intendono associarsi al Consorzio dovranno

presentare, a mezzo del titolare o legale rappresentante, domanda scritta diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- se Impresa individuale:

- a) dati anagrafici del titolare dell' Impresa;
- b) attività effettivamente esercitata con codice attività ATECO, il numero di partita IVA ed il numero di codice fiscale;
- c) impegno a sottoscrivere ed a versare la quota prevista di fondo consortile pari a € 1.291,14; la quota prevista dovrà essere versata subito. Tale importo potrà subire aggiornamenti in aumento nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal presente Statuto, dai Regolamenti interni nonché di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi consortili; e) dichiarazione che tanto il legale rappresentante quanto l'eventuale delegato a rappresentare l'Impresa nei rapporti con il Consorzio non è stato ne è assoggettato a procedure fallimentari nè interdetto all'esercizio di attività imprenditoriali. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato di iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA di appartenenza

- se Impresa costituita in forma di Società:

- a) gli elementi indicati nei punti precedenti;
- b) l'esatta ragione sociale o denominazione e la sede legale;
- c) il nominativo, ed i relativi dati anagrafici del legale rappresentante o della persona delegata a presentare la domanda stessa nonché a rappresentare la Società in seno al Consorzio;
- d) la facoltà da parte delle persona indicata al punto precedente di accettare o meno cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ogni altro documento od informazione che ritenesse necessario.

Art. 7

Sulla domanda di ammissione delibera, insindacabilmente, l'Assemblea ordinaria appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

L'eventuale ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci a seguito del ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'accettazione scritta, fatta pervenire dall'Impresa richiedente, delle condizioni di ammissione al Consorzio deliberate dall'Assemblea, della documentazione richiesta, nonché del versamento della quota di fondo consortile.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 9

Salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente Statuto le

Imprese associate sono obbligate:

a) al versamento della quota di fondo consortile sottoscritta, il cui ammontare per ogni Impresa associata non potrà superare il 20% del Fondo stesso. Le Imprese associate successivamente alla costituzione del Consorzio sono, altresì, obbligate al versamento di una tassa di ammissione il cui importo sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione delle condizioni di ammissione;

b) al mantenimento del rapporto consortile per almeno 3 (tre) esercizi sociali completi successivi a Quello di ammissione;

c) all'osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi consortili,

d) a concorrere ai costi di funzionamento e di gestione del Consorzio nella misura e nei modi stabiliti dagli organi consortili mediante il versamento di contributi ordinari integrativi e straordinari.

I contributi ordinari sono determinati nella loro entità in via preventiva, in quanto diretti a far fronte alle normali spese di gestione del Consorzio. L'ammontare di tali contributi e le modalità di versamento saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi integrativi verranno applicati qualora risultino insufficienti i contributi ordinari preventivati a coprire le spese di gestione. L'ammontare di tali contributi e le modalità di versamento degli stessi saranno determinate dall'Assemblea.

I contributi straordinari saranno determinati dall'Assemblea per l'attuazione di programmi straordinari di attività approvati dalla stessa.

e) al versamento delle somme eventualmente loro addebitate a titolo di penale;

f) ad adempiere sollecitamente e correttamente, nei modi e nei termini previsti dalle delibere consortili, statutarie e/o regolamentari, alle obbligazioni assunte per loro nome e/o conto nei confronti dei fornitori e di terzi in genere;

g) a pagare con regolarità i corrispettivi di cui ai servizi usufruiti nonché alle quote di partecipazione alle iniziative promozionali programmate dal Consorzio, alle quali l'Azienda ha aderito;

h) a consentire i controlli e le ispezioni da parte degli Organi consortili o dagli stessi disposti a mezzo di delegati, di incaricati o di tecnici ed a fornire loro tutte le notizie ed i dati richiesti al fine di favorire l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO CONSORTILE

Art. 10

E' fatto divieto alle Imprese Associate di associarsi contemporaneamente in altri Consorzi per l'internazionalizzazione salvo approvazione dell'assemblea.

Art. 11

Le Imprese associate cessano di appartenere al Consorzio per reces-

so, decadenza ed esclusione nonchè, se imprese individuali, per causa di morte del loro titolare.

Gli eredi del titolare di impresa individuale deceduto, non subentrano automaticamente nel rapporto consortile del de cuius ma possono chiedere di essere ammessi a partecipare al Consorzio, qualora in possesso dei requisiti richiesti. In caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare o legale rappresentante potrà richiedere di subentrare nel contratto di Consorzio nella posizione del dante causa, dietro presentazione di apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che convocherà l'Assemblea la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà accoglierla o respingerla

Lo scioglimento del rapporto consortile, rispetto ad ogni singola Impresa associata, produce l'automatica decadenza da ogni carica consortile del titolare e/o legale rappresentante e/o della persona designata in rappresentanza dell'Impresa associata nei cui confronti si è verificato tale scioglimento.

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di quota di fondo consortile, di tassa di ammissione, contributo ordinario, integrativo o straordinario nonché di penali in genere alle imprese recedute, decadute od escluse.

Art. 12

Ogni Impresa associata può recedere dal Consorzio decorsi almeno 3 (tre) esercizi sociali completi successivi a quello di instaurazione del vincolo consortile con obbligo di preavviso da darsi almeno 90 (novanta) giorni prima della data di efficacia dello stesso.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel corso del quale si verifica la scadenza del termine di preavviso sopracitato, il quale, ai sensi della presente disposizione, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo di rapporto consortile minimo obbligatorio. In ogni caso il recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede consortile. Il recesso, decorso il periodo minimo di rapporto consortile, potrà essere efficacemente esercitato a condizione che la composizione della base sociale non perda i requisiti per accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134.

Qualora il recesso dell'impresa associata possa determinare il venir meno di tali requisiti, l'efficacia del recesso, nei confronti del Consorzio e di tutte le altre Imprese associate, resterà condizionata fintanto che non saranno ammesse una o più Imprese aventi i requisiti per consentire al Consorzio di accedere alle agevolazioni della Legge sopracitata.

In tal caso, l'efficacia del recesso decorrerà dal giorno successivo a quello di iscrizione nel Libro soci dell'ammissione di tali Imprese.

Art. 13

La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Impresa associata che:

- a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale;
- b) abbia ceduto a terzi la propria azienda, salvo quanto previsto dall'art. 15;
- c) sia stata dichiarata fallita o sia stata sottoposta ad altre procedure concorsuali. La decadenza è altresì dichiarata nei confronti dell'Impresa associata il cui titolare, o legale rappresentante; sia stato interdetta dell'esercizio di attività imprenditoriali.

La decadenza ha effetto dalla data della annotazione nel libro soci da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Con delibera dell'Assemblea può essere esclusa l'Impresa associata:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto del Regolamento interno od alle deliberazioni validamente adottate, dagli organi consortili ed in particolare che non rispetti i termini fissati per il versamento della quota di fondo consortile sottoscritta, della tassa di ammissione o per il pagamento dei contributi ordinari, integrativi e straordinari nonché di ogni altro eventuale debito contratto verso il Consorzio a qualsiasi titolo;
- b) il cui titolare o legale rappresentante sia stato condannato con sentenza definitiva per reati contro la persona o contro il patrimonio oppure tenga un comportamento tale che rechi grave danno morale e/o materiale al Consorzio e/o alle Imprese associate.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà formalmente invitato l'impresa associata a regolare la propria posizione ed a far pervenire, se lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad essa contestati, nonché dopo che sia inutilmente decorso il termine all'uopo assegnato. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel Libro soci della delibera dell'Assemblea.

Art. 15

In caso di trasferimento dell'azienda a qualunque titolo, l'acquirente non subentrerà di diritto nel contratto di Consorzio nella posizione del dante causa. A tal fine dovrà presentare apposita domanda di ammissione: con le modalità previste nel precedente Titolo II.

Art. 16

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate alle Imprese associate interessate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata da spedirsi entro 15 giorni dalla data delle stesse. Avverso tali provvedimenti le imprese interessate dovranno proporre reclamo scritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento

della comunicazione relativa ai provvedimenti stessi al fine di instaurare la procedura arbitrale prevista dal successivo art. 31. Il reclamo e l'instaurazione della procedura arbitrale non sospendono l'efficacia della deliberazione.

TITOLO V

FONDO CONSORTILE - GESTIONE - BILANCIO

Art. 17

Le quote di fondo consortile sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi, in pegno o ad altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso il Consorzio.

Art. 18

L'esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della situazione patrimoniale ed a depositarla, in vigore dell'obbligo previsto dall'articolo 2615 bis cc, presso il Registro delle Imprese, nei termini ivi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine dell'esercizio sociale, è tenuto, altresì, alla redazione del bilancio consuntivo, con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

Il bilancio, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dal presente statuto, sarà presentato all'approvazione dall'assemblea dei consorziati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro 180 giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

TITOLO VI

UTILI/AVANZI DI ESERCIZIO/FONDI DI RISERVA

Art. 19

E' vietata la distribuzione di avanzi di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualunque forma alle Imprese associate sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento. L'eventuale residuo attivo di bilancio di esercizio, sarà destinato, secondo il deliberato dell'Assemblea, al fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'articolo 42 della Legge 7 agosto 2012 n° 134 e/o al fondo di riserva previsto dall'Articolo 7 della Legge 240/81.

TITOLO VII ORGANI CONSORTILI

Art. 20

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

L'Assemblea è costituita da tutte le Imprese associate con la partecipazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di mancanza di entrambi l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente scegliendolo tra i consorziati presenti.

Le deliberazioni Assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente delle Assemblee medesime, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Le funzioni di Segretario delle Assemblee che deliberano modifiche statutarie o lo scioglimento del consorzio sono svolte da un Notaio.

Art. 22

La convocazione dell'Assemblea è eseguita, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero di un amministratore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai consorziati al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato) da spedirsi almeno 8(otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione che potrà essere anche diverso dalla sede legale purchè sito nel territorio nazionale. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione ma in ora successiva, nei limiti di legge. In mancanza delle suddette formalità le assemblee, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentate tutte le Imprese associate aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione alla scadenza del termine o quando viene meno la maggioranza dei consiglieri, nonché alla determinazione della durata del mandato;
- c) delibera l'ammissione di nuove imprese e l'esclusione delle imprese associate;
- d) determina la misura degli eventuali compensi o dei gettoni di presenza da corrispondersi ai legali rappresentanti, procuratori speciali nonché agli amministratori per la loro attività collegiale;
- e) approva il regolamento interno consortile;
- f) determina l'ammontare ed i criteri di applicazione dei contributi integrativi e straordinari;
- g) autorizza il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio e di Amministrazione a contrarre obbligazioni a nome e per conto del Consorzio il cui adempimento comporti, a carico di questo, il paga-

mento di un corrispettivo superiore a euro 500,00 (cinquecento) ivi

compreso accessori, imposte, tasse o tributi in genere;

h) autorizza il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a delegare, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal presente statuto, parte delle proprie funzioni a procuratori speciali che non siano titolari o legali rappresentanti di imprese associate.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, successivi alla chiusura dell' esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni quando particolari circostanze lo richiedano. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il Consiglio del Amministrazione lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/3 (un terzo) delle Imprese associate.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 24

In prima ed in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate la metà più una delle Imprese associate aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Imprese presenti e rappresentate

Art. 25

Ogni Impresa associata ha, tramite un proprio rappresentate, un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota di Fondo consortile posseduta. Ogni Impresa associata può farsi rappresentare nelle Assemblee, mediante delega scritta, dal rappresentante di altra impresa associata che non ricopra cariche sociali ma che abbia diritto al voto. Ogni rappresentante di impresa associata non può rappresentare, oltre alla propria, più di un'altra Impresa associata. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti del Consorzio. Per le votazioni si procederà per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti da fissarsi di volta in volta dall'Assemblea all'atto della sua elezione fra i rappresentanti delle Imprese associate. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 (due) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, senza limitazione di durata, e scadono alla data dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti in funzione di Consigliere delegato.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano richiesta almeno due componenti.

La convocazione è fatta, a mezzo di lettera o tramite posta elettronica certificata da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax o tramite posta elettronica certificata, in modo che i suoi componenti ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri, del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata da chi presiede le riunioni.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti e la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro e sottoscritte dal Presidente della riunione dal Segretario.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo dirigente, è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Spetta pertanto, ed a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione salve le attribuzioni spettanti all'Assemblea:

- a) curate l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere il bilancio annuale di esercizio e la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2615 Bis del Codice Civile;
- c) predisporre il regolamento interno previsto dallo statuto e sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- d) eleggere tra i propri componenti il Presidente ed il VicePresidente;
- e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile e compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il conseguimento degli scopi consortili ad eccezione di quelli previsti dall'art. 23, 10 comma lettera g) del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi provvede a sostituirli con le modalità previste dall' art. 2386 del Codice Civile.

Art. 29

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno entrambi, ed in via disgiunta, la rappresentazione legale e la firma sociale. Al Presidente ed al Vice Presidente, salvo i più ampi

poteri loro attribuiti dal Consiglio, spettano per statuto, disgiuntamente tra di loro, l'ordinaria amministrazione e più precisamente in via esemplificativa e non tassativa:

- firmare la corrispondenza;
- esigere somme e quant'altro comunque dovuto al Consorzio da chiunque e per qualsiasi titolo;
- aprire, estinguere e compiere ogni operazione su c/c bancari di ogni genere, ivi compresa la sottoscrizione di moduli e/o ricevute che siano all'uopo richieste, quali, a titolo esemplificativo, assegni bancari e circolari, ricevute bancarie, bonifici e simili;
 - riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati sopra le Tesorerie della Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di finanza, gli uffici doganali, e qualsiasi cassa pubblica o privata; rilasciare di quanto riscosso quietanza e discarichi nelle forme richieste, con esonero delle casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità;
- girare all'incasso, quietanzare o protestare effetti o titoli all'ordine; emettere tratte sulla clientela;
- compiere ogni atto ed operazione presso gli uffici del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, le dogane, le Poste e Telegrafi, le Ferrovie dello stato, le imprese di trasporto in genere;
- effettuare ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghi, lettere raccomandate o assicurate; fare o ritirare depositi cauzionali;
- stipulare contratti che comportino, nei confronti del Consorzio, il pagamento di un corrispettivo pari od inferiore a euro 500,00 (cinquecento);
- richiedere aperture di credito, anche in conto corrente, finanziamenti e fidejussioni sia verso Istituti di credito che Enti assicurativi e Consorzi fidi.

Il Presidente ed il Vice Presidente, possono, infine, delegare, nei limiti dei poteri sopra indicati, parte delle loro funzioni a procuratori speciali.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30

Le imprese consorziate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico, la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o comunque non compromettibili, e che insorgano sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili, comprese quelle inerenti alla sua esi-

stenza, validità, estinzione e risoluzione nonchè siano derivanti dalle modificazioni

dello stesso, o che, comunque, insorgessero tra gli stessi in dipendenza dei rapporti consortili, sia che riguardino il Consorzio e le imprese consorziate che le sole imprese consorziate tra di esse.

La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso il Consorzio da Amministratori o da liquidatori, nonchè per tutte le controversie promosse dal Consorzio, verso Amministratori e liquidatori.

L' Arbitro Unico è nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Bologna , deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'Arbitrato e' nel territorio del Comune di Bologna.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO/LIQUIDAZIONE

Art. 31

Il Consorzio è sciolto qualora si verifiche una delle seguenti condizioni:

- deliberazione dell'Assemblea;
- decorso del termine di durata;
- fallimento.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

F.ti Stefano Orsi - FIAMMETTA COSTA NOTAIO